

Trust autodichiarati imposte anticipate

Trust autodichiarati senza imposta di donazione al momento della costituzione, quando il disponente e il trustee coincidono registro e ipo-catastali devono essere assolti in misura fissa. Solo alla scadenza del trust, quando il trustee attribuirà il patrimonio conferito ai beneficiari, sarà integrato il presupposto impositivo per il prelievo proporzionale. È quanto affermato dalla Ctp Latina nella sentenza n. 716/01/15, che si discosta dall'orientamento della Cassazione. La Suprema corte, con le ordinanze n. 3735, 3737 e 3886 del 2015, ha infatti stabilito per la prima volta che l'imposta di donazione vada applicata nel momento in cui il disponente vincola i beni nel trust, poiché grava sull'istituzione dei vincoli di destinazione a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale dal settlor al trustee. Nel caso finito all'esame dei giudici tributari di Latina a ricorrere era un notaio, raggiunto da un atto di riliquidazione dell'Agenzia delle entrate per non avere applicato l'imposta di donazione. Secondo la Ctp, il trasferimento dal settlor al trustee «è un'attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine ultimo del trust e come tale non può essere assoggettata a imposta proporzionale». L'atto dispositivo, quindi, non deve essere qualificato come trasferimento e va assoggettato a imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa «quale atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (come peraltro già affermato da numerose sentenze di merito, antecedenti alla «storica» pronuncia degli ermellini). «Le commissioni tributarie stanno cercando di riportare a sistema gli effetti di ordinanze della Cassazione che si sono incomprensibilmente discostate dalla giurisprudenza, dottrina e prassi formatasi negli ultimi dieci anni», commenta Paolo Gaeta, segretario Anti Campania ed esperto di trust, «i vincoli di destinazione senza trasferimento non possono generare ipotesi di tassazione indiretta proporzionale.

Si creerebbero situazioni assurde per moltissime fattispecie ormai consolidate».

Valerio Stroppa



Le sentenze sul
sito www.italiaoggi.it/documenti